

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## RACCOMANDAZIONI

## COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

## RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 dicembre 2020

che modifica la raccomandazione CERS/2020/7 sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19

(CERS/2020/15)

(2021/C 27/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) ed f) e gli articoli da 16 a 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

considerando quanto segue:

- (1) All'inizio della pandemia di COVID-19 il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ha riconosciuto la necessità che gli istituti finanziari mantengano un solido livello di fondi propri per mitigare il rischio sistemico e per contribuire alla ripresa economica. A tal fine, il CERS ha emesso la raccomandazione CERS/2020/7 sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 <sup>(3)</sup>, intesa ad assicurare che tutti gli istituti finanziari che possono costituire un rischio per la stabilità finanziaria mantengano elevati livelli di capitale, chiedendo alle autorità pertinenti di richiedere agli istituti finanziari di astenersi dall'effettuare distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 e almeno fino al 1° gennaio 2021.
- (2) La crisi correlata alla COVID-19 è ancora in corso in Europa e a livello mondiale e permangono incertezze riguardo al futuro impatto sull'economia e sugli istituti finanziari, con il rischio di un ulteriore peggioramento delle condizioni sanitarie ed economiche. I mercati e le autorità non hanno informazioni sull'impatto a lungo termine della crisi sul settore finanziario e sui mercati del credito. Inoltre, gli istituti finanziari dipendono ancora fortemente dal sostegno pubblico. È fondamentale assicurare il continuo e corretto funzionamento del sistema finanziario. Una proroga eccezionale delle restrizioni ai pagamenti per tener conto dell'incertezza riguardo al futuro sviluppo macroeconomico è funzionale a tale obiettivo, consentendo agli istituti finanziari di mantenere un livello di capitale sufficientemente elevato per mitigare il rischio sistemico e contribuire alla ripresa economica. Al contempo il CERS riconosce i progressi compiuti dalle autorità e dagli istituti finanziari nel gestire gli effetti della pandemia. Il CERS è altresì consapevole dell'importanza delle distribuzioni per consentire agli istituti finanziari di raccogliere capitale all'esterno, dal momento che remunerare gli investitori per il loro investimento è fondamentale per la sostenibilità

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 27 maggio 2020, sulla restrizione delle distribuzioni nel corso della pandemia di COVID-19 (GU C 212, del 26.6.2020, pag. 1).

nel lungo termine degli istituti finanziari e dei mercati. Tuttavia, il CERS invita all'estrema cautela per quanto riguarda le distribuzioni, affinché esse non mettano a rischio la stabilità del sistema finanziario e del processo di ripresa e ritiene che qualsiasi livello di distribuzione dovrebbe essere significativamente inferiore rispetto agli anni recenti prima della crisi correlata alla COVID-19.

- (3) La raccomandazione CERS/2020/7 si occupa altresì delle controparti centrali (CCP), data la loro importanza sistemica nella compensazione delle operazioni sui mercati finanziari. Il risultato che si intendeva raggiungere era quello di impedire agli azionisti e al personale direttivo di attingere all'eccedenza di capitale delle CCP mediante distribuzioni in un momento in cui il rischio operativo - che le CCP coprono con risorse proprie, piuttosto che con contributi dei partecipanti diretti - è al suo apice, tenendo altresì conto delle restrizioni alla presenza del personale negli uffici delle CCP. Tuttavia, la prova di stress relativa alle CCP nell'Unione condotta dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a seguito della diffusione della pandemia di COVID-19 ha confermato la complessiva resilienza operativa delle CCP dell'Unione a shock comuni e a default multipli in prove di stress riguardanti i rischi di credito, di liquidità e di concentrazione (\*). Inoltre, ad oggi non sussiste alcuna prova di malfunzionamenti dei sistemi o dei processi. L'efficacia delle misure impiegate dalle CCP per attenuare il rischio operativo suggerisce che non è più necessario includere le CCP nell'ambito di applicazione della raccomandazione CERS/2020/7.
- (4) Le misure di cui alla raccomandazione CERS/2020/7 hanno carattere temporaneo e il CERS continuerà a monitorare le loro implicazioni per gli istituti finanziari e la loro capacità di contribuire alla ripresa economica. Nel decidere se e quando sia necessario modificare la presente raccomandazione, il CERS dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, gli sviluppi macroeconomici e i nuovi dati sulla stabilità del sistema finanziario.
- (5) La sezione 2, punto 5, della raccomandazione CERS/2020/7 dispone che il Consiglio generale può decidere se e quando sia necessario modificare la raccomandazione CERS/2020/7. Tali modifiche potrebbero includere, in particolare, la proroga del periodo durante il quale si applica la raccomandazione A.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2020/7,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

### MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2020/7 è modificata come segue:

1. alla sezione 1, la raccomandazione A è sostituita dalla seguente:

#### «Raccomandazione A — Restrizione delle distribuzioni

Si raccomanda che, almeno fino al 30 settembre 2021, le autorità pertinenti chiedano agli istituti finanziari, nell'ambito del loro mandato di vigilanza (\*), di astenersi dall'intraprendere una qualsiasi delle seguenti azioni:

- a) distribuzione di dividendi o impegno irrevocabile a distribuire i dividendi;
- b) riacquisto di azioni ordinarie;
- c) creazione di un obbligo di pagare una remunerazione variabile ai soggetti che assumono rischi significativi,

che abbia l'effetto di ridurre la quantità o la qualità dei fondi propri, salvo che gli istituti finanziari agiscano con estrema cautela nel compiere una qualsiasi di queste azioni e che la riduzione che ne deriva non ecceda la soglia conservativa stabilita dalla loro autorità competente. Si raccomanda alle autorità competenti di confrontarsi con gli istituti finanziari prima che gli stessi intraprendano una delle azioni di cui alle lettere a) o b).

(\*). Cfr. il comunicato stampa dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA): «ESMA's Third EU-Wide CCP Stress Test Finds System Resilient to Shocks», disponibile all'indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma%E2%80%99s-third-eu-wide-ccp-stress-test-finds-system-resilient-shocks>.

La presente raccomandazione si applica a livello di gruppo UE (o a livello individuale se l'istituto finanziario non fa parte di un gruppo UE) e, se del caso, a livello subconsolidato o individuale.

(\*) Non sono comprese le succursali degli istituti finanziari.»;

2. il paragrafo 1 della sezione 2.1 è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per "autorità competente" si intende l'autorità competente o di vigilanza quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), a seconda del caso;

(\*) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1);»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per "istituto finanziario" si intende una delle seguenti imprese aventi la sede centrale o la sede legale nell'Unione:

i) un ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE;

iii) un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per «soggetto che assume rischi significativi» si intende un membro di una categoria di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'istituto finanziario, compreso un membro di una categoria di personale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 275, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (\*), a seconda del caso;

(\*) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).»;

3. Nella sezione 2.3 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis: Nel graduare la soglia conservativa, le autorità competenti dovrebbero tenere in debita considerazione:

a) gli obiettivi della presente raccomandazione, in particolare la necessità che gli istituti finanziari mantengano un livello sufficientemente elevato di capitale, tenendo altresì in considerazione la loro traiettoria patrimoniale, al fine di attenuare il rischio sistemico e di contribuire alla ripresa economica, tenendo conto dei rischi di un deterioramento della posizione di solvibilità delle imprese e delle famiglie alla luce della pandemia;

b) la necessità di assicurare che il livello complessivo di distribuzioni degli istituti finanziari nell'ambito del loro mandato di vigilanza sia significativamente inferiore rispetto agli anni recenti prima della crisi correlata alla COVID-19;

c) le specificità di ciascun settore rientrante nel loro ambito di competenza.»;

4. La sezione 2.4 è sostituita dalla seguente:

#### «4. Calendario per dare seguito alla raccomandazione

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o motivare qualsiasi eventuale inazione. Ciascun destinatario è tenuto a trasmettere una relazione sull'attuazione della raccomandazione A entro il 15 ottobre 2021.»;

5. La sezione 2.5 è sostituita dalla seguente:

**«5. Modifiche alla presente raccomandazione**

Prima del 30 settembre 2021, il Consiglio generale deciderà se e quando sia necessario modificare la presente raccomandazione, prendendo in considerazione, tra l'altro, gli sviluppi macroeconomici e i nuovi dati sulla stabilità del sistema finanziario.»;

6. Nella sezione 2.6 relativa a «Monitoraggio e valutazione» è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Il Segretariato del CERS. presterà assistenza ai destinatari, garantendo la presentazione coordinata delle relazioni e la fornitura dei relativi modelli per la compilazione, nonché precisando, ove necessario, le modalità e la tempistica con cui dare seguito alla raccomandazione.»;

7. L'allegato intitolato «Comunicazione delle azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione» è soppresso.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2020

*Il capo del segretariato del CERS,  
per conto del Consiglio generale del CERS*  
Francesco MAZZAFERRO

---